

ALLEGATI

**RICORSO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
CONTRO LE COMPAGNIE MULTINAZIONALI DEL TABACCO**

CORTE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI
DISTRETTO ORIENTALE DI NEW YORK

LA COMUNITÀ EUROPEA,
agendo a proprio favore:
ed a favore degli Stati Membri
che ha il potere di rappresentare,:

Attore,:

- contro -:

JR NABISCO, INC., : Denuncia
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY,
R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. : Richiesto
NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., processo con
RJR NABISCO HOLDINGS CORP. partecipazione
R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., della giuria
JAPAN TOBACCO, INC., individualmente e:
come successore della R.J. Reynolds Tobacco
International, Inc.:
ed i relativi enti affiliati, N. di Registro:

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.,
PHILIP MORRIS COMPANIES, INC.,
PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come
PHILIP MORRIS U.S.A.,
PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e
PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC.

Convenuti.

L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, agendo a proprio favore ed a favore degli Stati Membri che ha il potere di rappresentare (qui di seguito chiamata « COMUNITÀ EUROPEA » o « ATTORE »), tramite ed attraverso i relativi avvocati sottoscritti, per la sua denuncia nei confronti dei Convenuti, RJR NABISCO, INC., R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC., NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., RJR NABISCO HOL-

DINGS CORP., R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., JAPAN TOBACCO, INC., individualmente e come successore della R.J. Reynolds Tobacco International, Inc. ed i relativi enti affiliati (qui di seguito denominati collettivamente « CONVENUTI RJR » o « RJR »), PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC., PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come PHILIP MORRIS U.S.A., PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e PHILIP MORRIS DUTY FREE, inc. (qui di seguito denominati collettivamente « Convenuti PHILIP MORRIS » o « PHILIP MORRIS »), dichiara quanto segue:

I. INTRODUZIONE

1. La presente costituisce un'azione dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, nei confronti dei Convenuti per le violazioni della Legge del 1970 sulle Organizzazioni Corrotte ed Influenzate Illegalmente, Titolo IX della Legge sul Controllo della Criminalità Organizzata del 1970, pubblicazione L. no. 91-452, 84 Stat. 922, codificato nel 18 U.S.C. §§ 1961-68 (« RICO »), scaturente dal coinvolgimento dei Convenuti in criminalità organizzata tesa a realizzare un grosso schema di contrabbando, tuttora in corso. I Convenuti hanno posto in essere attività illegali (racketeering), che includono ma non si limitano al riciclaggio, frode via filo, frode postale, nonché atti in violazione della Legge sugli spostamenti e, con tale condotta, sono coinvolti nel tipo di criminalità organizzata che la normativa RICO si prefigge di estirpare. Inoltre, i Convenuti hanno e continuano a commettere atti costituenti negligenza, frode, arricchimento illecito, danno pubblico, dichiarazione falsa negligente e concerto di azione. La denuncia cerca di ottenere i danni in denaro, in qualità di indennizzo ingiuntivo e giusto.

2. I Convenuti hanno, direttamente ed indirettamente, contrabbandato sigarette illegalmente in modo continuativo nella COMUNITÀ EUROPEA in violazione della legge degli Stati Uniti e common law, così come degli accordi doganali fra gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA, allo scopo di danneggiare gli interessi economici della COMUNITÀ EUROPEA, aumentando nel contempo i loro profitti e la quota di mercato nella COMUNITÀ EUROPEA, aumentando il valore delle loro operazioni del tabacco ed espandendo il mercato mondiale per le sigarette di contrabbando.

3. I Trattati e gli accordi fra LA COMUNITÀ EUROPEA e gli Stati Uniti, compreso l'accordo fra gli Stati Uniti d'America e la Comunità Europea in materia di cooperazione doganale e la mutua assistenza in materia doganale (1997), in modo specifico confermano che ci sarà cooperazione reciproca fra gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA per quanto riguarda gli sforzi governativi per combattere la criminalità transnazionale e la frode doganale. Questi trattati ed accordi inoltre confermano che gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA hanno una comunione di intenti nell'assicurare l'accurata valutazione ed esazione dei dazi doganali ed altre tariffe e tributi relativi. Gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA hanno determinato che le operazioni di contrabbando in violazione degli accordi doganali e della legge esistente

sono nocive agli interessi economici, fiscali e commerciali sia degli Stati Uniti che della COMUNITÀ EUROPEA e, di conseguenza, eliminare e rimediare gli effetti di tali operazioni è a loro mutuo beneficio.

4. Come risultato diretto degli atti e della condotta illegali dei Convenuti, LA COMUNITÀ EUROPEA ha riportato danni relativi al settore commerciale ed alla proprietà. LA COMUNITÀ EUROPEA ha perso e continua a perdere, miliardi di dollari, compresa la privazione dei dazi doganali, compensi, tasse, denaro e proprietà a causa degli schemi dei Convenuti per contrabbandare ingenti spedizioni di sigarette di contrabbando e di altri prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Questi schemi inoltre danneggiano LA COMUNITÀ EUROPEA soppiantando le vendite delle sigarette vendute legittimamente sulle quali sarebbero stati pagati alla COMUNITÀ EUROPEA i dazi, denaro ed imposte.

5. Con le azioni intraprese negli Stati Uniti ed altrove, i Convenuti hanno concepito, diretto, controllato ed hanno implementato una associazione a delinquere internazionale per defraudare l'Attore e per privarlo del denaro e della proprietà, per aumentare i propri profitti e la propria quota di mercato, aumentare il valore delle loro operazioni del tabacco, ed espandere il mercato mondiale per le sigarette di contrabbando. Per mezzo di azioni in questo distretto ed altrove, i Convenuti hanno generato e sfruttato un'impresa di contrabbando specializzata e clandestina per le loro rispettive marche di tabacco, che opera in tutto il mondo ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Questo schema internazionale ha danneggiato, e continua a danneggiare, gli interessi economici di molti governi, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA.

II. PARTI

6. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è un organismo di governo creato come risultato della collaborazione fra la maggior parte delle nazioni dell'Europa occidentale, più specificamente, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Conformemente al Trattato di Amsterdam che emenda il Trattato sull'Unione Europea (1999), Articolo 2, LA COMUNITÀ EUROPEA è investita della responsabilità « di promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, l'innalzamento dello standard della vita e di qualità di vita e la coesione e la solidarietà economiche e sociali fra gli Stati Membri. » LA COMUNITÀ EUROPEA ha determinati diritti legali e responsabilità. Conformemente all'articolo 281 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA ha personalità giuridica. Conformemente all'articolo 282 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA possiede la capacità legale più vasta concessa alle persone legali secondo le leggi degli Stati Membri e può, in particolare, acquisire o disporre della proprietà e può costituire una parte nelle azioni giudiziarie. In tali casi, LA COMUNITÀ EUROPEA è rappre-

sentata dalla Commissione Europea. Conformemente all'articolo 280 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA ha il dovere di contrastare la frode e tutte le altre attività illegali che colpiscono gli interessi finanziari della COMUNITÀ EUROPEA con misure che fungano da deterrente e siano tali da permettere un'efficace protezione negli Stati Membri. Fra i diritti legali della COMUNITÀ EUROPEA vi è il diritto di detiene un interesse legale o beneficiario nella proprietà e ricevere il denaro in seguito alla vendita dei prodotti del tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Più precisamente, la COMUNITÀ EUROPEA ed i suoi Stati Membri richiedono agli importatori di sigarette di versare diritti doganali nonché l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'ambito delle importazioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Tali diritti doganali, nonché il diritto a riscuotere gli stessi, costituiscono una proprietà della COMUNITÀ EUROPEA. Le imposte sul valore aggiunto (IVA), nonché il diritto a riscuotere le stesse, costituiscono una proprietà della COMUNITÀ EUROPEA e dei suoi Stati Membri. Il contrabbando è uno strumento con cui evitare il versamento di questi pagamenti previsti per legge, così arrecando un danno alla proprietà della COMUNITÀ EUROPEA e dei suoi Stati Membri. LA COMUNITÀ EUROPEA è rappresentata negli Stati Uniti da una delegazione a Washington, DC, con gli uffici al 2300 M Street, NW, Washington, DC 20037. La delegazione ha privilegi ed immunità diplomatici completi ed al capo della delegazione è concesso lo status completo di ambasciatore. LA COMUNITÀ EUROPEA ha inoltre costituito un ufficio a New York, che funge da delegazione presso le Nazioni Unite dal 1974 ed è situata a 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, New York, New York 10017.

7. La RJR NABISCO, INC. era una società del Delaware e, secondo i pubblici registri, ha mantenuto la propria sede commerciale principale al 1301 Avenue of the Americas, New York, New York 10019-6013. Durante i periodi interessati, la RJR NABISCO, INC. era la società madre della R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed ha partecipato alla vendita ed alla fabbricazione delle sigarette e di altri prodotti del tabacco sia individualmente che con i relativi agente ed ente semi-pubblico, il convenuto R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed enti ed imprese relativi. La RJR NABISCO, INC. ha assunto un ruolo attivo nel commercio del tabacco ed ha trattato il commercio del tabacco come un reparto o divisione della RJR NABISCO, Inc. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la RJR NABISCO, INC., individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende affiliate, o imprese, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione di impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Sulla base delle informazioni, si ritiene che, come risulta dalla documentazione pubblica della RJR, la RJR NABISCO, INC., veniva ridenominata R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDING, inc., una società del Delaware ed ora è una filiale diretta ed interamente di proprietà della NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. Durante i periodi interessati qui, la RJR

NABISCO, inc., ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici dei propri e delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

8. R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY è una società del New Jersey la cui sede commerciale principale è situata al 401 North Main Street, Winston – Salem, Carolina del nord 27102. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione di impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante i periodi interessati qui, R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza i propri uffici e quelli delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

9. La R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è Chemin Rieu 14, CH-1211, Ginevra, 17 Svizzera. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC., individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione dell'impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante tutti i periodi interessati, R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantenuto una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, ha utilizzato uffici propri e delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

10. RJR NABISCO HOLDINGS CORP. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è 1301 Avenue of the Americas, New York, New York 10019-6013. Durante tutti i periodi interessati, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. era la società madre della RJR NABISCO, inc. Il 14 giugno 1999, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. ha cambiato il proprio nome in NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è 7 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054-0311.

11. Il 14 giugno 1999, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. ha distribuito tutti i titoli ordinari della propria filiale, R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., agli azionisti della RJR NABISCO HOLDINGS CORP.

12. a) Durante tutti i periodi interessati, queste società holding hanno partecipato, direttamente ed indirettamente, alla vendita ed alla fabbricazione di sigarette e di altri prodotti del tabacco con il loro agente ed ente semi-pubblico Convenuto, R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed enti ed imprese affiliate. Queste società holding hanno assunto un ruolo attivo nel commercio del tabacco ed hanno trattato il commercio del tabacco come un reparto o divisione. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, queste società holding, individualmente ed attraverso i loro agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, hanno partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione dell'impresa di contrabbando della RJR ed hanno materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante i periodi interessati qui, queste società holding hanno condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantenuto una notevole presenza finanziaria propria e delle relative società affiliate a New York e sono altresì soggette alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

b) I Convenuti RJR sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati coinvolti nella direzione, gestione e controllo delle operazioni di contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. In tutti i periodi interessati dalla presente denuncia, i Convenuti RJR, individualmente ed attraverso i loro impiegati, agenti, associati, corresponsabili, filiali, divisioni, o aziende affiliate, hanno attivamente diretto, controllato e gestito l'impresa di contrabbando della RJR ed hanno attivamente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato e continua ad interessare il commercio straniero e da uno stato all'altro negli Stati Uniti.

c) I Convenuti RJR sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati responsabili degli atti e delle omissioni dei loro impiegati, degli atti intrapresi all'interno del settore generale della loro autorità ed a favore dei Convenuti RJR. Come dichiarato qui, i Convenuti RJR erano figure centrali nell'associazione a delinquere generale che ha attivamente intrapreso ed ha estensivamente partecipato allo schema fraudolento. Per mezzo di politiche corporative che hanno messo le risorse e la strategia dei Convenuti RJR al cuore dell'associazione a delinquere, i Convenuti RJR erano enti aggressori che hanno agito per danneggiare gli interessi economici dell'Attore.

d) I Convenuti RJR, durante i periodi interessati, hanno adottato una politica « mondiale » che si prefiggeva di esercitare il controllo delle attività dei relativi impiegati, così come quelli delle relative filiali dirette ed indirette. Nell'ambito di questa politica, che sarebbe controllata e fatta rispettare dal comitato di verifica della RJR, i Convenuti RJR hanno assunto la responsabilità degli atti degli impiegati dei Convenuti RJR, dovunque verificatisi, compresi gli atti relativi alle attività di contrabbando all'interno dell'Europa.

13. Le precedenti società della RJR, così come i loro enti affiliati, imprese e successori, compresa la JAPAN TOBACCO, INC., sono ed erano, durante tutti i periodi interessati, affiliate, consolidate, unite ed enti unitari allo scopo delle operazioni del tabacco e delle attività relative. Le operazioni del tabacco erano reparti all'interno della famiglia corporativa della RJR. I Convenuti RJR mantengono il controllo delle operazioni del tabacco a livello mondiale con una rete di enti affiliati e delle joint ventures. Questa struttura corporativa era un aspetto essenziale degli sforzi riusciti della RJR a dirigere surrettiziamente il contrabbando di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

14. La JAPAN TOBACCO, INC. è una società giapponese con la sede commerciale principale a 2-2-1 Toranomom, Minatoku, Tokyo, Giappone.

15. Intorno al 9 marzo 1999, la JAPAN TOBACCO ha stipulato un accordo di acquisto con le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e RJR NABISCO, INC. e la stessa ha acquistato determinati beni e proprietà dalla RJR, comprese determinate operazioni internazionali. Secondo l'accordo di acquisto, le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e RJR NABISCO, INC. stabilivano, solidalmente ed individualmente, di indennizzare la JAPAN TOBACCO, INC. per la responsabilità scaturente da incidenti o istanze per il recupero di, tra l'altro, diritti doganali o addebiti simili derivanti da procedimenti nei confronti degli enti della RJR. L'accordo è stato negoziato e concluso a New York City e la JAPAN TOBACCO, INC. è soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

16. La PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è situata al 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York 10573. La PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. è una filiale delle PHILIP MORRIS COMPANIES, inc. Il convenuto, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., è un cittadino dello Stato di New York. Durante i periodi interessati, la PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. ha agito con e attraverso il relativo ente ed ente semi-pubblico affiliati, PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC. La PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC. è una società del Delaware con la relativa sede commerciale principale al 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York 10573-1301.

17. La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. è una società della Virginia la cui sede commerciale principale è situata al 120 Park Avenue, New York, New York 10017. Il convenuto, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., è un cittadino dello Stato di New York. La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. è la società madre delle PHILIP MORRIS INC. e PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. Durante tutti i periodi interessati qui, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

18. La PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come « PHILIP MORRIS U.S.A. », una filiale della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., è una società della Virginia con la relativa sede commerciale principale situata al 120 Park Avenue, New York, New York 10017.

Come tale, il convenuto, PHILIP MORRIS INCORPORATED, è un cittadino dello Stato di New York. La PHILIP MORRIS INCORPORATED effettua operazioni commerciali col nome di « PHILIP MORRIS U.S.A. » ed è attiva, con le relative filiali e sussidiarie, nella fabbricazione e nella vendita di sigarette. È la più grande azienda di tabacco negli Stati Uniti e possiede sette impianti di produzione e lavorazione negli Stati Uniti.

19. La PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC., una filiale della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., è una società della Virginia con la relativa sede commerciale principale al 2001 East Walmsley Boulevard, Richmond, Virginia 23234. Durante tutti i periodi interessati qui, la PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, ha mantenuto una presenza notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici nello Stato di New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

20. a) Le precedenti società della PHILIP MORRIS, così come i loro enti affiliati, imprese e successori, sono ed erano, durante tutti i periodi interessati, affiliate, consolidate, unite ed enti unitari allo scopo delle operazioni del tabacco ed attività relative. Le operazioni del tabacco erano reparti all'interno della famiglia corporativa della PHILIP MORRIS. I Convenuti PHILIP MORRIS mantengono il controllo delle operazioni del tabacco a livello mondiale con una rete di enti affiliati e di joint ventures. Questa struttura corporativa era un aspetto essenziale degli sforzi riusciti dei Convenuti PHILIP MORRIS a dirigere surrettiziamente il contrabbando di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Tale consolidamento è stato raggiunto mediante direttive societarie impartite dai massimi livelli della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., che includono, ad esempio, una direttiva a mezzo fax di Geoffrey Bible trasmessa, e fatta trasmettere, a diversi dirigenti della PM negli anni '90 indicante che la « PM USA » e la « PMI » avrebbero operato unitamente quale singolo gruppo in relazione alla vendita di sigarette Marlboro.

b) I Convenuti PHILIP MORRIS sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati coinvolti nella direzione, gestione e controllo delle operazioni di contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. In tutti i periodi interessati dalla presente denuncia, i Convenuti PHILIP MORRIS, individualmente ed attraverso i loro impiegati, agenti, associati, corresponsabili, filiali, divisioni, o aziende affiliate, hanno attivamente diretto, controllato e gestito l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS ed attivamente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato e continua ad interessare il commercio straniero e da uno stato all'altro negli Stati Uniti.

c) I Convenuti PHILIP MORRIS sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati responsabili degli atti e delle omissioni dei loro impiegati, degli atti intrapresi all'interno del settore generale della loro autorità ed a favore dei Convenuti PHILIP MORRIS. Come dichiarato qui, i Convenuti PHILIP MORRIS erano figure centrali nell'associa-

zione a delinquere generale che ha attivamente intrapreso ed ha partecipato estensivamente allo schema fraudolento. Per mezzo di politiche corporative che hanno messo le risorse e la strategia dei Convenuti PHILIP MORRIS al cuore dell'associazione a delinquere, i Convenuti PHILIP MORRIS erano enti aggressori che hanno agito per danneggiare gli interessi economici dell'Attore.

d) La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha adottato una politica « mondiale » che si prefigge di esercitare il controllo delle attività dei relativi impiegati, così come quelli delle relative filiali dirette ed indirette. Nell'ambito di questa politica, che sarebbe controllata e fatta rispettare dal relativo comitato di verifica, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha assunto la responsabilità degli atti degli impiegati dei Convenuti PHILIP MORRIS, dovunque verificatisi, compresi gli atti relativi alle attività di contrabbando all'interno dell'Europa.

III. GIURISDIZIONE

21. La giurisdizione è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. H 1331, 1337 perché questa questione coinvolge le accuse di comportamento illegale secondo le leggi degli Stati Uniti, comprese le violazioni della RICO. La giurisdizione è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1332 perché la questione in controversia eccede la somma o il valore di \$ 75.000 e coinvolge parti di cittadinanza varia. Inoltre, la giurisdizione in questa corte è adeguata conformemente al RICO 18 U.S.C. H 1964 (a), (c). I Convenuti sono « persone » nell'ambito del significato del 18 U.S.C. § 1961 (3). L'Attore è « una persona » nell'ambito del significato del 18 U.S.C. § 1961 (3). Per concludere, questa corte può esercitare la giurisdizione sulle istanze non-federali dell'Attore conformemente al 28 U.S.C. § 1367 poiché questa corte possiede sia competenza federale che non.

IV. SEDE

22. La sede è adeguata in questa corte conformemente al 18 U.S.C. (a) 1965 perché i Convenuti risiedono, si trovano, hanno un agente, o trattano gli affari in questo distretto. La sede è inoltre adeguata in questa corte conformemente al 18 U.S.C. (b) 1965 perché, per quanto qualsiasi convenuto possa risiedere al di fuori di questo distretto, i fini della giustizia richiedono che tali convenuto o Convenuti siano condotti dinanzi alla corte. La sede risiede correttamente in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1391(b)(2). La sede è inoltre adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1391(d) perché una società straniera può essere citata in tutto il distretto. Inoltre, la sede è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. 1391(a)(2).

V. LO SCHEMA DI CONTRABBANDO INTERNAZIONALE

23. Cominciando verso la fine degli anni 70 e continuando fino ad oggi, le società convenute, nella conduzione di una delle loro principali attività commerciale di vendita dei prodotti del tabacco a livello mondiale, hanno lanciato e condotto una campagna costante e concordata per aumentare la loro quota di mercato nei paesi in cui i loro prodotti sono venduti.

24. Per raggiungere tale obiettivo, i Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS si sono attivamente impegnati nelle attività di contrabbando ed hanno celato tale comportamento con atti illegali, compreso il riciclaggio di denaro, frode via cavo, frode postale ed altre violazioni della legge degli Stati Uniti. I Convenuti hanno controllato, diretto, incoraggiato, sostenuto ed hanno facilitato le attività dei contrabbandieri. I Convenuti hanno collaborato con i contrabbandieri, incoraggiato i contrabbandieri e, direttamente ed indirettamente, venduto sigarette a persone ed enti che sapevano, o avevano motivo di sapere, essere contrabbandieri. Da tali atti, tra l'altro, i Convenuti hanno intrapreso ed hanno perseguito uno schema per contrabbandare le sigarette a livello mondiale, incluso all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, per privare l'Attore del denaro e della proprietà, aumentando nel contempo le vendite dei loro prodotti, profitti e quota di mercato ed aumentando il valore delle loro operazioni del tabacco. I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS si sono impegnati e continuano a impegnarsi negli schemi di contrabbando con cui i contrabbandieri ed i responsabili del riciclaggio di denaro in Europa, Panama, Caraibi, Colombia e Stati Uniti collaborano con i Convenuti allo scopo di contrabbandare le sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

25. Dirigendo, incoraggiando, sostenendo, facilitando e controllando le attività dei contrabbandieri impegnati nella vendita, commercializzazione e distribuzione delle sigarette di contrabbando in tutta LA COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti hanno tratto molteplici benefici, includenti ma non limitati a quanto segue:

a) I Convenuti hanno aumentato le loro vendite di sigarette perché hanno nuovi ed ulteriori clienti, vale a dire, i contrabbandieri e i loro clienti.

b) Aiutando nell'evasione fiscale e dei dazi, i Convenuti hanno aumentato le loro vendite di sigarette ed altresì hanno ottenuto profitti illeciti.

c) I Convenuti hanno aumentato la loro quota di mercato mettendo a disposizione le loro sigarette al grande pubblico all'interno della COMUNITÀ EUROPEA a prezzi inferiori a quelli che potrebbero essere richiesti dai loro concorrenti i cui prodotti sono venduti legittimamente e, pertanto, sono più costosi.

d) I Convenuti hanno utilizzato l'esistenza del contrabbando in America del Nord, Europa e Sudamerica come un veicolo di pubbliche relazioni ed attrezzo politico con cui esercitare pressioni sulla COMUNITÀ EUROPEA ed i governi degli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA, del congresso degli Stati Uniti e delle legislature di vari

Stati degli Stati Uniti per ridurre o eliminare le imposte sulle sigarette col pretesto che le elevate imposte sulle sigarette promuovono il contrabbando ed altri crimini. Le PHILIP MORRIS e RJR hanno intrapreso individualmente e di concerto tali azioni sotto gli auspici di gruppi costituiti e gestiti dai maggiori produttori di tabacco, al fine di bloccare le iniziative connesse al tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA comprese quelle che riguardano il cosiddetto mercato « Duty Free ». I gruppi industriali includevano, senza limitazione: (a) il Comitato internazionale degli argomenti connessi al fumo (« ICOSI ») (successivamente rinominato INFOTAB); (b) la « Task Force CEE sul consumismo »; (c) la Confederazione internazionale sul Duty Free (« IDFC »); (d) la « Confederazione dei produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. » (« CECCM »); e (e) il Gruppo di studio della CECCM sul Duty Free, costituito interamente dai rappresentanti di aziende, comprendenti le PHILIP MORRIS e RJR. In conseguenza delle rappresentazioni dirette ed indirette dei Convenuti all'Attore, i governi a livello mondiale, compresi gli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA sono stati fuorviati riguardo alla causa diretta del contrabbando — il comportamento dei Convenuti. I Convenuti hanno impiegato questo schema di pressioni negando e celando la loro complicità nelle attività di contrabbando.

e) I Convenuti hanno aumentato il valore di mercato delle loro operazioni del tabacco, facendo diminuire il valore del mercato dei loro concorrenti.

f) I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS ed altre aziende del tabacco a livello mondiale, condividono un interesse ed un obiettivo comune di implementare uno schema per promuovere le attività dei contrabbandieri in quanto coordinano i loro sforzi di pubbliche relazioni ed insieme finanziano i loro mezzi di pubbliche relazioni come campagna congiunta continua per ottenere una maggiore richiesta per le loro sigarette a livello mondiale. La PHILIP MORRIS e la RJR hanno intrapreso individualmente e di concerto tali azioni sotto gli auspici dei gruppi costituiti dai produttori di tabacco allo scopo di bloccare le iniziative connesse al tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA compresi, ad esempio, la « Task Force CEE sul Consumismo » e la « Confederazione produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. » L'esistenza del contrabbando, controllato, diretto, incoraggiato, sostenuto e facilitato dai Convenuti, ha costituito « la profezia a proprio vantaggio » che le elevate imposte sulle sigarette potranno soltanto comportare il contrabbando. I Convenuti, attraverso i suddetti veicoli di pubbliche relazioni, utilizzano i dati relativi al contrabbando, ai rischi del contrabbando ed ai redditi persi connessi al contrabbando, come metodo con cui incoraggiare o esercitare pressione sui governi a livello mondiale, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri, per ridurre o eliminare le loro imposte sulle sigarette. I Convenuti conducono questa campagna di pubbliche relazioni e di pressione senza rivelare al pubblico o all'Attore la loro complicità continua nel contrabbando.

26. Inoltre, i Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS individualmente e/o di concerto operano con diversi distributori, che

i Convenuti sanno, o hanno motivo di sapere, essere contrabbandieri su grande scala delle sigarette al fine di assicurare che i Convenuti realizzino gli obiettivi suddetti.

27. I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS, insieme o quali società individuali, controllano, dirigono, incoraggiano, sostengono, promuovono e facilitano il contrabbando delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA in diversi modi, includenti ma non limitati a quanto segue:

a) I Convenuti vendono le sigarette direttamente alle persone o agli enti che sanno, o hanno motivo di sapere, essere contrabbandieri, o ai distributori che sanno, o hanno motivo di sapere, vendono le sigarette ai contrabbandieri.

b) I Convenuti vendono grandi quantità di sigarette agli enti e/o alle località anche se i Convenuti sanno, sulla base dei propri studi di mercato, che la richiesta legittima di sigarette da parte di quegli enti e/o località non può possibilmente giustificare le ordinazioni effettuate ed i voluminosi quantitativi consegnati. In queste circostanze, i Convenuti sanno che le loro sigarette vengono vendute per scopi illegali.

c) I Convenuti deliberatamente etichettano, etichettano falsamente, o omettono di etichettare le loro sigarette in modo da facilitare ed accelerare le attività dei contrabbandieri.

d) I Convenuti forniscono le informazioni di vendita ai distributori ed ai contrabbandieri in modo che i contrabbandieri ordinino, comprino, vendano e distribuiscano le sigarette prodotte dai Convenuti che sono oggetto di maggiore richiesta nell'area del consumo finale delle sigarette contrabbandate.

e) I Convenuti emettono fatture, polizze di carico, documenti di spedizione ed altri documenti falsi o ingannevoli che accelerano la procedura di contrabbando.

f) I Convenuti si impegnano in un modello di attività con cui spediscono le sigarette indicate verso un porto sapendo che in effetti le sigarette saranno deviate ad un altro porto in modo da essere contrabbandate.

g) I Convenuti prendono accordi tramite cui le sigarette in questione possono essere pagate in modo da essere virtualmente non rintracciabili.

h) I Convenuti prendono accordi affinché le sigarette contrabbandate siano pagate in conti stranieri comprese società svizzere e/o i conti bancari svizzeri nel tentativo d'utilizzare impropriamente le leggi svizzere sulla privacy e sul segreto bancario come schermo per proteggere i contrabbandieri dalle indagini di governo riguardo alle loro attività.

i) I Convenuti hanno formato, finanziato e diretto le attività dei gruppi industriali, per diffondere informazioni false ed ingannevoli all'Attore ed al pubblico.